

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE LIGURIA

SETTORE AFFARI GENERALI

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI

APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE DI

A.S.S.L. N° 1 IMPERIESE, A.S.S.L. N° 2 SAVONESE, A.S.S.L. N° 3 GENOVESE,

A.S.S.L. N° 4 CHIAVARESE, A.S.S.L. N° 5 SPEZZINA, E.O. OSPEDALI GALLIERA,

OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE, I.R.C.C.S. G. GASLINI E OSPEDALE

POLICLINICO SAN MARTINO DELLA REGIONE LIGURIA

L'anno Duemila ventuno, il giorno 07 del mese di Giugno, il sottoscritto,

Dott. Valter Borrello, in qualità di Ufficiale Rogante senza assistenza di

testimoni per concorde rinuncia fattante dai comparenti, sono presenti i

Signori:

Dott. Giorgio Sacco, Dirigente Responsabile del Settore Stazione Unica Appal-

tante Regionale, tale individuato ai sensi delle D.G.R. n° 354/2021, nato a

Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 1960 e domiciliato a

Genova in via D'Annunzio n° 64, numero civico 64 [codice fiscale

SCCGRG60D24D969T] in rappresentanza della Regione Liguria con sede in Genova

- via Fieschi n° 15 codice fiscale 00849050109


E

Dott.ssa. Marisa Giampaoli, nata a Potenza Picena [Mc], il giorno 14 del

mese di novembre dell'anno 1954 [codice fiscale GMPMRS54S54F632J] domici-

liata ai fini del presente atto presso la sede legale della soc. H. C.

Hospital Consulting S.p.A. come di seguito meglio specificata, che



[Handwritten signatures and initials: A, GR, B, P]

Repertorio n. 533

interviene quale Presidente e Amministratore Delegato della soc. H.C.
Hospital Consulting S.p.A.




E

Ing. Giovanni Ricci, nato a Firenze [Fi], il giorno 22 del mese di agosto
dell'anno 1965 [codice fiscale RCGNN65M22D612T] domiciliato ai fini de l
presente atto presso la sede legale della soc. H. C. Hospital Consulting
S.p.A. come di seguito meglio specificata, che interviene in qualità di
Vicepresidente ed Amministratore delegato con sede legale in Bagno a Ripoli
[Fi] - via di Scolivigne - Loc. Grassina - cap. 50012 - codice fiscale e
P.I. 03010380487, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n°
03010380487 - iscritta R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Firenze al n° 293209
[di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore"] aggiudicataria dei
lotti nn° 2 e 3 della gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D. Lgs.
n° 50/2016 tramite la piattaforma di intermediazione telematica denominata
"SinTel" l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione di apparec-
chiature elettromedicali ed attrezzature tecnico-scientifiche A.S.S.L. n° 1
Imperiese, A.S.S.L. n° 2 Savonese, A.S.S.L. n° 3 Genovese, A.S.S.L. n° 4
Chiavarese, A.S.S.L. n° 5 Spezzina, E.O. Ospedali Galliera, Ospedale Evangelico
Internazionale, I.R.C.C.S. G. Gaslini e Ospedale Policlinico San Martino-
IST della Regione Liguria per una durata di quattro anni rinnovabile an-
nualmente fino ad un massimo di ulteriori 4 anni - Lotti n° 3 Numero gara
7347853. - Id Sintel 109395292, giusta determinazione del Direttore dell'Area
Centrale Regionale di Acquisto n° 181 dell'08/04/2021.
I signori sopra costituiti, dei quali sono certo di identità personale,
qualifica e poteri di firma convengono e stipulano, quanto segue:

GR
LB
Q

PREMESSO

1. CHE, la L.R. 14/2007, istitutiva della Centrale Regionale di Acquisto [di seguito CRA] quale Centrale Regionale di Committenza, e le successive L. R. n° 34/2012, L.R. n° 41/2014, L.R. n° 17/2016 hanno previsto che CRA provveda in via esclusiva, per conto delle Aziende ed Enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale , nonché delle ASP e degli altri enti pubblici all'acquisizione di beni e servizi sanitari;
2. CHE la L.R. n° 2 del 05/03/2021, a far data dal 01/05/2021, ha trasferito tutte le attività di CRA a Regione Liguria - Direzione Centrale Organizzazione - Settore Stazione Unica Appaltante Regionale, [di seguito S.U.A.R.];
3. CHE il servizio di gestione e manutenzione apparecchiature elettromedicali, rientra nella pianificazione delle attività CRA adottata con Determinazione del Direttore dell'Area Centrale Regionale d'Acquisto n° 403 del 15/11/2018, e successivi aggiornamenti;
4. CHE, in esecuzione di quanto precede CRA ha espletato una procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. n° 50/2016, suddivisa in n° 3 [tre] lotti, per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali ed attrezzature medico-scientifiche ASL n° 1 Imperiese, ASL n° 2 Savonese, ASL n° 3 Genovese, ASL n° 4 Chiavarese, ASL n° 5 Spezzina, E.O. Ospedali Galliera, Ospedale Evangelico Internazionale, I.R.C.C.S. G. Gaslini e Ospedale Policlinico San Martino della Regione Liguria , svolta in ambito comunitario ed indetta con bando di gara pubblicato sulla GUUE del 08/04/2019 e sulla GURI del



Repertorio n. 533



10/04/2019;

5. CHE il Fornitore è risultato aggiudicatario del servizio della procedura di cui al precedente punto relativamente al lotto n° 2 "Gestione e manutenzione di tutte le apparecchiature elettromedicali e attrezzature tecnico-scientifiche di A.S.S.L. n° 3 Genovese, A.S.S.L. n° 4 Chiavarese e A.S.S. L. n° 5 Spezzina" ed al lotto n° 3 "Gestione e manutenzione di tutte le apparecchiature elettromedicali e attrezzature tecnico-scientifiche di E.O. Ospedali Galliera, Ospedale Evangelico Internazionale, I.R.C.C.S. G. Gaslini e Ospedale Policlinico San Martino" e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

6. CHE l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, ai prezzi contenuti nell'offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel capitolato tecnico prestazionale;

7. CHE il Fornitore ha presentato ed è agli atti della Stazione Unica, la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

8. CHE il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di Gara e dal Disciplinare di Gara e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni



Repertorio n. 533

da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

9. CHE i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura [i.e. contratti];

10. CHE il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

11. CHE la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Stazione Unica nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione contrattuale;

12. CHE S.U.A.R. non potrà essere in nessun caso ritenuta responsabile per atti o attività delle singole Amministrazioni contraenti; parimenti ciascuna Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli OdF da ciascuna emessi;

13. CHE la presente Convenzione è stata sottoscritta in via d'urgenza in attesa dell'informativa antimafia ex artt. 90 - 95 D. Lgs. n° 159/2011;

14. CHE nella presente Convenzione s'intendono integralmente richiamate

le norme tutte previste dalla Legge 6 novembre 2012, n° 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e dal D.P.R. 16 aprile 2013, n° 62 recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, l'Offerta tecnica e l'offerta Economica, sono parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati materialmente, e costituiscono fonte delle obbligazioni contrattuali nascenti con il presente atto

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

- a) *Convenzione*: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;
- b) *Amministrazione Contraente*: l'Azienda ASSL, E.O., I.R.C.C.S., effettivo utilizzatore della Convenzione, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura e le conseguenti richieste di consegna;
- c) *Contratto/i di Fornitura*: il contratto attuativo della presente Convenzione stipulato dalla Amministrazione Contraente con il Fornitore mediante l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura [OdF];
- d) *Fornitore*: l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura,



Three handwritten signatures are visible on the right side of the page, corresponding to the definition items a, b, and c. The first signature is for item a, the second for item b, and the third for item c.

Repertorio n. 533

e) *NECA - Negozio Elettronico Centrale Acquisto*: un catalogo elettronico

delle convenzioni attivate dalla S.U.A.R.;

f) *Ordinativo di Fornitura [i.e. contratto]*: il documento informatico

generato da NECA e sottoscritto con firma digitale dal Punto

Ordinante con il quale le Amministrazioni contraenti stipulano

un contratto di fornitura con il Fornitore impegnandolo alla

prestazione di quanto ivi richiesto e comunicando al contempo la

quantità di beni/prestazioni da acquisire, oggetto della Conven-

zione;

g) *Punto Ordinante*: il referente dell'Amministrazione Contraente legiti-

timato ad emettere e sottoscrivere l'Ordinativo di Fornitura [OdF]

e le richieste di consegna [RdC];

h) *Punto Istruttore*: il referente dell'Amministrazione acquirente le-

gittimato ad emettere le richieste di consegna [RdC];

i) *Richieste di Consegna [i.e. ordini]*: il documento informatico inol-

trato dai Punti Ordinanti e/o Punti Istruttori con il quale le

Amministrazioni Contraenti comunicano al Fornitore, di volta in volta,

il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo ed i tempi

di consegna;

j) *Importo della Fornitura*: l'importo della fornitura oggetto del

singolo Contratto di Fornitura [IVA esclusa];

k) *Importo massimo contrattuale*: l'importo massimo della presente

convenzione [IVA esclusa] pari alla sommatoria delle quantità poste

in gara moltiplicate per il relativo prezzo unitario di aggu-

dicazione, IVA esclusa. L'importo massimo contrattuale potrà essere

incrementato nel rispetto della normativa vigente, come specificato
in seguito;

l] Sede/i di consegna: il luogo - sedi e uffici - sul territorio di
Regione Liguria dell'Amministrazione Contraente - indicati nella RdC,
presso il quale il Fornitore dovrà consegnare i prodotti richiesti;

m] Servizi connessi: tutti i servizi compresi nella fornitura e le
attività necessarie al perfetto adempimento, secondo quanto
stabilito nel Capitolato Tecnico Prestazionale, nel presente atto
ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;

n] Sito: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo:
www.acquistiliguria.it, contenente un'area riservata alla Conven-
zione.

ARTICOLO 3 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. L'esecuzione della servizio oggetto della presente Convenzione e
degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via graduata:



a] dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifesta-
zione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore
relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b] dagli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondi-
zionata accettazione in sede di partecipazione alla procedura;

c] dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di servizi;

d] dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore
in materia di diritto privato.

2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate
automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute



in leggi o regolamenti che entrino in vigore successivamente.

ARTICOLO 4 - OGGETTO

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di servizio di cui all'art. 12 "Modalità e termini di esecuzione del servizio", nonché tutte le forniture connesse al servizio;
2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a prestare i servizi oggetto di aggiudicazione, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura.
3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti danno origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine della presente Convenzione, per l'esecuzione del servizio di Gestione e Manutenzione Apparecchiature elettromedicali e attrezzature tecnico-scientifiche. Pertanto tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni del S.S.R. avranno la medesima scadenza. Il quantitativo indicato nei singoli ordinativi dovrà essere coerente con quanto indicati nel Capitolato Tecnico Prestazionale e nei relativi allegati.
4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di servizio conclusi dalle Amministrazioni Contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le Aziende ed Enti Sanitari nei confronti del Fornitore. Le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.
5. S.U.A.R. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel


periodo efficacia della presente convezione, l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto, fino alla concorrenza del limite di 1/5 [un quinto] dell'importo massimo contrattuale ai sensi dell'art. 106 - comma 12 - D. Lgs. n° 50/2016 senza che il Fornitore possa avanzare pretesa alcuna.

ARTICOLO 5 - UTILIZZO DELLA CONVENZIONE

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione sono esclusivamente le Aziende ed Enti del S.S.R. della Liguria.
2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione

ARTICOLO 6 - MODALITA' DI CONCLUSIONE

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi *Ordinativi di Fornitura* [OdF] inviato e/o trasmessi dalle Amministrazioni Contraenti tramite il NECA.
2. L'*Ordinativo di Fornitura* consiste nel documento informatico elettronico da emettere tramite il NECA e dovrà essere sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione Contraente [Punto Ordinante].
3. L'Amministrazione Contraente, attraverso NECA ed al momento della compilazione anagrafica, indica le *Unità Richiedenti*. Nel caso di variazione di dette *Unità Richiedenti*, tale variazione non avrà effetti per

Handwritten signatures and initials in the right margin. At the top is a large, stylized signature. Below it are several initials, including a prominent 'B' and a signature that appears to be 'H' or 'G'.

Repertorio n. 533



il Fornitore fino a che l'Amministrazione Contraente non avrà provveduto alle opportune modifiche dell'anagrafica sul NECA.

4. È fatto divieto ad un'Amministrazione Contraente, che ha in corso di esecuzione un OdF, di emettere un nuovo OdF prima dell'esaurimento dell'OdF precedente; l'OdF emesso dalla stessa Amministrazione Contraente nel corso di validità ed efficacia di un precedente OdF è da ritenersi nullo; in tal caso, sarà cura del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e S.U.A.R. e comunicare loro la non validità dell'OdF ricevuto.

5. Nei casi eccezionali di sospensione o interruzione del NECA o di malfunzionamento, S.U.A.R. comunicherà al Fornitore ed alle Amministrazioni Contraente la modalità alternativa di trasmissioni degli OdF. In tale ipotesi sarà cura del Fornitore verificare che l'OdF provenga da una delle Amministrazioni Contraenti legittimate all'utilizzo della Convenzione.

6. Qualora il Fornitore intenda non dare esecuzione ad un OdF sul presupposto che provenga da un soggetto non legittimato all'utilizzo della Convenzione ovvero abbia ricevuto OdF oltre la concorrenza dell'importo massimo contrattuale, dovrà tempestivamente comunque entro 2 [due] giorni lavorativi dal ricevimento dell'OdF, informare dell'accaduto l'Amministrazione Contraente e S.U.A.R. che effettuerà le verifiche del caso al fine degli adempimenti conseguenti.

7. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro all'Amministrazione Contraente, dell'Ordinativo di Fornitura [OdF] ricevuto entro 2 [due] giorni lavorativi.

Repertorio n. 533



8. Le Amministrazioni danno esecuzione agli OdF tramite Richieste di Consegna [RdC]. Le RdC vengono sottoscritte dai Responsabili dei Punti Ordinanti; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano la RdC attraverso posta elettronica certificata [PEC], in alternativa la RdC, firmata dal Punto ordinante, è trasmessa via fax o raccomandata a/r al fornitore. La RdC debbono specificare le quantità di prestazioni da effettuare ed i luoghi di esecuzione.

9. Qualora, successivamente alla stipula del presente atto, si proceda all'interfacciamento tra NECA e gli applicativi gestionali in uso presso le singole Amministrazioni Contraenti, anche l'emissione RdC verrà effettuata tramite NECA. In tal caso S.U.A.R. provvederà ad informare il fornitore e le Amministrazioni Contraenti della variazione delle modalità di trasmissione delle RdC.

ARTICOLO 7 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione ha una durata di quarantotto [48] mesi decorrenti dalla data della sottoscrizione e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo contrattuale potrà essere prorogata di anno in anno fino ad un massimo di ulteriori 4 [quattro] previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.U.A.R.. resta inteso che i termini di durata della Convenzione si intendono in ogni caso decorsi qualora sia esaurito l'importo massimo contrattuale, anche se eventualmente incrementato.

2. S.U.A.R. si riserva altresì di prorogare la convenzione in essere, per il tempo necessario alla stipula di un nuovo contratto e a seguito dell'espletamento di una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 - comma



Repertorio n. 533

11 - D. Lgs. n° 50/2016. In tale caso il Fornitore è obbligato all'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni originariamente previsti o più favorevoli. Tale proroga, in ogni caso, non potrà essere disposta per un periodo superiore ai sei mesi.




3. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto

ARTICOLO 8 - CORRISPETTIVI DI FORNITURA

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente in forza degli OdF e delle singole RdC sono calcolati sulla base del canone riferito all'offerta che risulta essere le seguenti:

lotto n° 2 Servizio di gestione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali ed attrezzature tecnico-scientifiche, composto come da Modello M6 Dettaglio Prezzi unitario, allegato alla presente Convenzione quale parte integrante e sostanziale, pari a: ASSTL n° 3 Genovese canone annuo € 1.025.798,47 - ASSTL n° 4 Chiavarese canone annuo € 542.492,71 - ASSTL n° 5 Spezzina canone annuo € 940.832,81 per un totale complessivo per 4 anni di € 10.036.496,00.= [IVA esclusa]

lotto n° 3 Servizio di gestione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali ed attrezzature tecnico-scientifiche composto come da Modello M6 Dettaglio Prezzi unitario, allegato alla presente Convenzione quale parte integrante e sostanziale, pari a: E.O. Ospedale Galliera canone annuo € 671.338,42 - Ospedale Evangelico Internazionale canone annuo € 242.346,11 - I.R.C.C.S. G. Gaslini canone annuo € 1.383.316,04 - Ospedale Policlinico San Martino canone annuo € 2.859.438,69 per un totale complessivo per 4 anni di € 20.625.757,04.= [IVA esclusa].



Repertorio n. 533

2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi dell'effettuazione del servizio e della fornitura connessa descritta nella presente Convenzione e negli allegati di gara.

3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzi, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e di singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. n° 50/2016.

ARTICOLO 9 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il

Repertorio n. 533

Fornitore costituisce una cauzione definitiva a favore della Stazione

Unica Appaltante Regionale lotto n° 2 - Euro 401.459,84 tramite

polizza fideiussoria n° DE0628296 rilasciata dalla Compagnia Atradius

Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros in data 15/04/2021, lotto

n° 3 - Euro 825.030,28 tramite polizza fideiussoria n° DE0628296

rilasciata dalla Compagnia Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y

Reaseguros in data 15/04/2021, determinate come previsto dall'art. 103

del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii..

2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convezione

e comunque di tutti i contratti di fornitura da esse derivanti. In

caso di risoluzione del contratto, il rateo della cauzione definitiva

non ancora svincolato dall'avanzamento dell'esecuzione, viene ripartita

in modo proporzionale sulla base degli OdF in corso emessi dalle

singole Amministrazioni contraenti.

3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del

debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto

adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai

sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecu-

zione dei singoli OdF ricevuti.

4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi

specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è

prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente

inteso che le Amministrazioni Contraenti/La Stazione Unica, fermo restando

quanto previsto nell'articolo "Penali", hanno il diritto di rivalersi

direttamente sulla cauzione.

Handwritten signatures and initials in the right margin. There are three distinct marks: a large, stylized signature at the top, and two sets of initials or smaller signatures below it.

Repertorio n. 533

5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi OdF e nei limiti degli importi negli stessi previsti.

6. La garanzia opera per tutta la durata dei OdF, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti OdF e dalla Convezione; pertanto, la garanzia sarà progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti / stazione Unica, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Stazione Unica.

8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere, per la copertura del valore del servizio ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30[trenta] giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Stazione Unica.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o la Stazione Unica hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convezione.

ARTICOLO 10 - FATTURAZIONE e PAGAMENTI

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n° 136 e



Handwritten signatures and initials, including a large 'G' and 'B'.

Repertorio n. 533

successive modifiche.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura e deve essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente.

4. A decorrere dal 1° ottobre 2019, in adempimento al D.M. 7/12/2018, il tracciato XML di fatturazione elettronica dovrà riportare la data ed il numero dell'ordine elettronico al quale la fattura si riferisce, pena l'impagabilità della stessa.



5. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D. Lgs. n° 231/2002 e s.m.i.

6. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi del D. Lgs. n° 231/2002 e s.m.i.

7. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1238 del Cod. Civ.

8. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente bancario o postale.

9. Il Fornitore, a pena risoluzione della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito alle Amministrazioni che dispongono i pagamenti. Su detto conto corrente sono abilitati ad operare i soggetti, comunicati con nota del 19/04/2021, agli atti della Stazione Unica.



Repertorio n. 533

10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli OdF.

11. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e I.R.C.C.S dipendenti da tale interruzione.

12. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previste a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge n° 136/2010.



**ARTICOLO 11 - RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO PER LA STAZIONE UNICA E
PER LE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI E RESPONSABILE DELLA FORNITURA PER IL
FORNITORE**

1. Con la stipula del presente atto la Stazione Unica individua nel dott. Luigi Moreno Costa, il Responsabile del Procedimento.

2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010 548 8561, indirizzo e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it

3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel sig. Ing. Francesco Pezzantini, il Responsabile della fornitura, il quale è il Referente nei confronti della Stazione Unica, nonché di ciascuna Amministrazione.

4. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero telefonico: 328/0796809 indirizzo e-mail: francesco.pezzantini@hcspa.it.



Repertorio n. 533

5. Le Amministrazioni Contraenti individuano il Responsabile del procedimento nell'OdF. In mancanza di individuazione, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti competente in materia.

6. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti distinti Responsabili della fornitura.

ARTICOLO 12 - SUBAPPALTO

1. L'affidamento del subappalto è sottoposto ai limiti e alle condizioni ex art. 105 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.

2. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in sub-appalto nella misura del 30% dell'importo massimo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: Attività di manutenzione preventiva, correttiva, verifiche funzionali su quota parte delle apparecchiature oggetto dell'appalto e attività di supporto alla formazione.

3. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti delle Amministrazioni contraenti, per quanto rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

4. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

5. I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata della Convenzione e degli OdF, i requisiti previsti richiesti per la partecipazione a

Handwritten signatures and initials on the right margin of the document. There are three distinct marks: a large stylized signature at the top, a set of initials 'B' below it, and another large stylized signature further down.

Repertorio n. 533

gare d'appalto per beni e servizi pubblici.

6. Il Fornitore si impegna a depositare presso SUAR, almeno venti giorni

prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del sub-appalto,

la copia autentica del relativo contratto di sub-appalto e la documenta-

zione prevista dalla vigente normativa, inclusa la dichiarazione atte-

stante il possesso da parte del sub-appaltatore dei requisiti soggettivi

previsti in sede di gara nonché la dichiarazione relativa alla sussistenza

o meno di eventuali forme di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c.

con il sub-appaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti

indicati nel termine previsto, SUAR non autorizzerà il sub-appalto. In

caso di mancato deposito e/o incompletezza di taluno dei documenti richie-

sti nel termine indicato, SUAR richiederà al Fornitore l'integrazione

della suddetta documentazione, assegnando un ulteriore termine decorso

inutilmente il quale il sub-appalto non verrà autorizzato.

7. La cessione in sub-appalto di attività deve essere approvata dalla SUAR.

Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva

approvazione, è facoltà della Stazione Unica risolvere la Convenzione e

delle Amministrazioni contraenti risolvere gli OdF.

8. È fatto obbligo ai Fornitori affidatari di trasmettere entro venti

giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti, copia

delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari cor-


risposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia

effettuate. Qualora i Fornitori affidati non trasmettano le fatture

quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministra-

zione contraente sospende il successivo pagamento a favore dei medesimi

Handwritten signatures and initials on the right margin. There is a large, stylized signature at the top, followed by a smaller signature, and then a set of initials 'B' and 'G'.



appaltatori affidatari.

9. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di sub-appalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione contraente inadempimenti dell'impresa affidataria in sub-appalto. In tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione Unica e/o delle Amministrazioni contraenti, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

10. Il Fornitore si obbliga a sostituire i sub-appaltatori in relazioni ai quali apposita verifica abbia accertato la sussistenza dei motivi di esclusione ex art. 80 D. Lgs. n° 50/2016.

11. L'esecuzione delle attività sub-appaltate non può formare oggetto di ulteriore sub-appalto.

12. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., il Fornitore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

13. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Genova [GE] della notizia dell'inadempimento della propria controparte [subappaltatore/subcontraente] agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. Salvo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi

Handwritten signatures and initials.

Repertorio n. 533

titolo, la Convenzione e degli OdF, a pena di nullità delle cessioni stesse. In caso di cessione del brevetto, il Fornitore dovrà darne comunicazione entro cinque giorni alla Stazione Unica, pena l'applicazione delle Penali di cui al successivo articolo. La Stazione Unica procederà all'immediata stipula della Convenzione con il Fornitore su-
bentrante, ferme restando le verifiche sui requisiti dello stesso.

2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della dell'Amministrazione debitrice.

3. La cessione del credito è regolata dalla L. n° 52/1991. In ogni caso, ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici ai sensi dell'art. 106 comma 13 D. Lgs. n° 50/2016.

4. I cessionari di crediti sono tenuti al rispetto della L. n° 136/2010 e, pertanto, all'indicazione del CIG ed all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità sui C/C dedicati.

5. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, S.U.A.R. e le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto la Convenzione ed i singoli OdF, per quanto di rispettiva ragione.

ARTICOLO 14 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Per l'esecuzione del servizio il Fornitore si obbliga al rispetto delle prescrizioni di cui al Capitolato Tecnico Prestazionale, al cui

Handwritten signatures and initials in black ink on the right margin of the document. There are three distinct marks: a large stylized signature at the top, a set of initials 'R' and 'B' in the middle, and another signature at the bottom.

contenuto si rinvia, come previsto dall'art. 32 - comma 14bis - del
D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 15 - PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito o cause
imputabili all'Amministrazione Contraente o, per quanto di competenza
di S.U.A.R., in ogni caso di inadempimento alle obbligazioni contrat-
tuali nascenti dalla presente Convenzione, dagli atti dalla stessa
richiamati e dai singoli OdF, sono applicate le penali previste
dall'art. 13.2 del Capitolato Tecnico Prestazionale.

ARTICOLO 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. le singole Amministrazioni Contraenti possono
risolvere di diritto, in tutto o in parte, senza bisogno di assegnare
previamente alcun termine per l'adempimento, i singoli OdF previa comuni-
cazione scritta all'indirizzo PEC del Fornitore, nei seguenti casi:



a) applicazioni di penali da parte dell'Amministrazione Contraente per
un importo complessivo superiore alla misura del 10% del valore del
singolo OdF;

b) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati
da almeno 3 [tre] documenti di contestazione ufficiale;

c) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, compro-
vati da almeno 3 [tre] documenti di contestazione ufficiale;

d) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare
l'immediata risoluzione del contratto;

e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei
crediti;



Repertorio n. 533

f] mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo

OdF, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";

g] azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed

in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni

Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";

h] mancata rispondenza tra il servizio fornito e quanto dichiarato in

sede di gara;

i] perdita dei requisiti minimi del servizio offerto previsti dal

Capitolato Tecnico Prestazionale;

j] casi previsti dall'art. 108 - comma 2 - D. Lgs. n° 50/2016 e

ss.mm.ii.;

k] transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate,

eseguite in violazione dell'art. 3 L. n° 136/2010;

l] risoluzione della Convenzione da parte di S.U.A.R.;

2. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., S.U.A.R. può risolvere di diritto, in tutto

o in parte, la Convenzione, senza bisogno di assegnare previamente alcun

termine per l'adempimento e previa comunicazione scritta all'indirizzo PEC

del Fornitore, nei seguenti casi:

a] applicazione di penali da parte di S.U.A.R. e/o delle singole Ammini-

strazioni Contraenti per un importo complessivo superiore alla misura

del 10% del valore della Convenzione stipulata con il Fornitore;

b] accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni

presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle

Repertorio n. 533

premesse;

c] mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il

termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";

d] mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Conven-

zione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza

assicurativa";

e] azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed

in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni

Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti

d'autore";

f] nel caso in cui almeno 1 [una] Amministrazione abbia risolto il proprio

OdF ai sensi delle disposizioni che precedono;

g] qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non

ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;

h] mancata rispondenza tra i servizi forniti e i servizi offerti in sede

di gara;

i] perdita dei requisiti minimi dei servizi offerti previsti dal Capito-

lato Tecnico;

j] subappalto non autorizzato;

k] transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate,



eseguite in violazione dell'art. 3 della Legge n° 136/2010;

l] nei casi previsti dall'art. 108 - comma 2 - D. Lgs. n° 50/2016

ss.mm.ii.;

m] in tutti agli altri casi di cui alla documentazione di gara ove

la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.




ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE

1. Salvo quanto previsto all'art. 16 "Clausola Risolutiva Espressa", in caso di inadempimento del Fornitore ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula della presente Convenzione, S.U.A.R. ha la facoltà di comunicare al Fornitore a mezzo PEC, una diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 [quindici giorni] che sarà assegnato con la predetta comunicazione, S.U.A.R. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la convenzione, in tutto o in parte, per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il singolo OdF, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di comunicare al Fornitore, tramite PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 [quindici giorni] che sarà assegnato con la predetta comunicazione, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, l'OdF per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno. Nell'ipotesi di risoluzione parziale dell'OdF, l'Amministrazione Contraente resta obbligata per la restante parte del proprio OdF.

3. Salvo non sia diversamente disposto da parte di S.U.A.R., la risoluzione della Convenzione determina l'impossibilità di utilizzo da parte delle singole Amministrazioni Contraenti che quindi non potranno emettere nuovi OdF. La Convenzione tuttavia, continuerà a regolare gli OdF emessi in data anteriore alla risoluzione sino alla loro scadenza.



Handwritten signatures and initials, including a large 'G' and a 'B'.

Repertorio n. 533

4. La risoluzione della Convenzione legittima le singole Amministrazioni Contraenti alla risoluzione del proprio OdF a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni Contraenti.

5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura, S.U.A.R. e, attraverso di essa, le Amministrazioni Contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli OdF risolto/i.

6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore tramite PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di S.U.A.R. al risarcimento dell'ulteriore danno.

7. Nei casi di risoluzione di OdF da parte delle Amministrazioni Contraenti, queste dovranno darne tempestiva comunicazione a S.U.A.R. onde consentire le modifiche sul NECA.

8. In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una pluralità di Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione dell'inadempimento, la determinazione del danno e la competenza per le conseguenti azioni [compresa la risoluzione] sono svolte di norma unitariamente e in via esclusiva da S.U.A.R..

9. Resta inteso che S.U.A.R. e/o ciascuna Amministrazione Contraente, si

Repertorio n. 533

riservano di segnalare all'ANAC eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o degli OdF.

10. S.U.A.R., ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D. Lgs. n° 165/2001, dichiara la nullità della convenzione nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.

ARTICOLO 18 - RECESSO

1. S.U.A.R. ha diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso mediante comunicazione scritta alla PEC del Fornitore nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore

Repertorio n. 533

medesimo;

c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia;



d) per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma 3 D. Lgs. n° 159/2011 S.U.A.R. ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza delle cause di ostatività come risultanti della informativa antimafia.

2. Il recesso esercitato ai sensi del comma 1 non comporta alcun onere per la S.U.A.R. e le Amministrazioni Contraenti, salvo il pagamento delle prestazioni effettuate.

3. S.U.A.R. ha inoltre diritto di recedere nei casi e con le modalità di cui all'art. 109 D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii..

4. In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione Contraente delle prestazioni già eseguite, purché effettuate a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni fissate nella presente Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all'art. 1671 c.c..

5. Qualora S.U.A.R. receda alla Convenzione ai sensi dei commi precedenti, non potranno essere emessi nuovi OdF e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli OdF già emessi previa



Repertorio n. 533

comunicazione alla PEC del Fornitore.




6. Dalla data di comunicazione del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.

7. Non è ammesso il recesso unilaterale del Fornitore. La comunicazione di recesso unilaterale che dovesse essere eventualmente effettuata dal Fornitore prima dell'inizio dell'esecuzione od in corso di esecuzione del servizio sarà considerata quale inadempimento contrattuale e come tale gestito da S.U.A.R. e/o dalle singole Amministrazioni Contraenti ai sensi dell'art. 18 della presente Convenzione.

ARTICOLO 19 - DANNI, RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.


2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti,



ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della cauzione non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 20 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Regolamento medesimo.
2. S.U.A.R., oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l'analisi



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Repertorio n. 533

degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.




3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, S.U.A.R. è autorizzata alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti relativi ai sottoscrittori.

4. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'OdF, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione a S.U.A.R., da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli ODF ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

7. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui S.U.A.R. o le Amministrazioni contraenti risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del



Repertorio n. 533

trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016. In coerenza con quanto

previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, i compiti e le funzioni conse-

quenti a tale designazione consistono, in particolare:

a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive

misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito

dal Regolamento UE n. 679/2016;

b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati per-

sonali, l'informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e veri-

ficare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la

stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incari-

cati, alle richieste verbali dell'interessato ai sensi del Regolamento

UE n. 679/2016;

d) nel trasmettere a S.U.A.R. e/o alle Amministrazioni contraenti, con la

massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei

diritti ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, che necessitino di

riscontro scritto, in modo da consentire agli stessi di dare riscontro

all'interessato nei termini stabiliti dal Regolamento; nel fornire

altresì a S.U.A.R. tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'in-



carico affidato, per soddisfare le predette richieste;

e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali,

impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trat-

tamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle

istruzioni impartite;



Repertorio n. 533

f) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione;

g) nell'aggiornare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 comma 4 Regolamento UE 679/2016, ove richiesto.

ARTICOLO 21 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI


1. La presente Convenzione viene stipulata in forma pubblica amministrativa.

2. L'imposta di bollo sull'originale digitale è assolta mediante versamento all'Agenzia delle Entrate tramite modello F24, mentre avuto riguardo alla copia cartacea dell'atto, sulla stessa è prevista l'apposizione delle marche da bollo con il conseguente inserimento agli atti della S.U.A.R.

3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni non soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 22 - RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE

The right margin of the document contains four distinct handwritten marks. From top to bottom: a stylized signature, a large capital letter 'A', a capital letter 'G', and a capital letter 'B'. These marks are positioned vertically along the right edge of the text area.

Repertorio n. 533

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e S.U.A.R., le parti si impegnano a ricorrere ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale previsti dalla parte VI Titolo I Capo II [artt. 204-211] dal D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale.



ARTICOLO 23 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e S.U.A.R., è competente in via esclusiva il Foro di Genova.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente e perciò secondo la competenza territoriale relativa a ciascuna Amministrazione contraente.

ARTICOLO 24 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli OdF [o di parte di essi] da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro




spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli OdF, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole Art. 1 [Valore delle premesse e degli allegati], Art. 3 [Norme regolatrici e disciplina applicabile], Art. 4 [Oggetto], Art. 5 [Utilizzo della Convenzione], Art. 7 [Durata della Convenzione], Art. 8 [Corrispettivi di Fornitura], Art. 10 [Fatturazione e pagamenti], Art. 12 [Sub Appalto], Art. 13 [Divieto di cessione del contratto e dei crediti], Art. 15 [Penali], Art. 16 [Clausola risolutiva espressa], Art. 17 [Risoluzione], Art. 18 [Recesso], Art. 21 [Oneri fiscali e spese contrattuali], Art. 22 [Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale], Art. 23 [Foro competente], Art. 24 [Clausola finale].

Io Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto composto da pagine 38 a video,



Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

Repertorio n. 533

le parti lo sottoscrivono con modalità elettronica consistente, ai sensi
dell'art. 52 bis della legge 19.2.1913, n. 89, nell'apposizione in mia presenza
della firma autografa e nella successiva acquisizione digitale, mediante scan-
sione ottica dell'atto sottoscritto.

Io Ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico in formato
pdf con firma digitale, dopo le parti e in loro presenza.


S.U.A.R. REGIONE LIGURIA


H. C. HOSPITAL CONSULTING S.p.A.

H. C. HOSPITAL CONSULTING S.p.A.

L'UFFICIALE ROGANTE

[Firmato digitalmente]

The block contains three handwritten signatures in black ink. The first signature is at the top, followed by two more signatures below it. The signatures are written over the printed names of the parties and the official.



FAC-SIMILE DI SCHEDA ANAGRAFICA

Ragione sociale	H.C. Hospital Consulting S.p.A.
Codice fiscale	03010380487
Partita IVA	03010380487
Sede legale	
<i>Indirizzo</i>	Via di Scolivigne, 60/1
<i>CAP</i>	50012
<i>Comune</i>	Bagno a Ripoli
<i>Provincia</i>	Firenze
Telefono	055649851
Fax	0556498680
e-mail	<u>commerciale@hcspace.it</u>
e-mail	francesco.pezzatini@hcspace.it
Codice Univoco Ufficio	0000000
Mail PEC per SDI	<u>info@pec.hospital-consulting.it</u>
Canale scelto per Ordine	SdiFTP
Identificativo canale prescelto (NSO/PEPPOL/PEC)	NSO0:Y6EM4H47
Riferimento amm.vo contabilità	Dott.ssa MARIA RITA INNOCENTI
<i>Indirizzo (se differente dalla sede legale)</i>	
<i>e-mail</i>	<u>amministrazione@hcspace.it</u>
<i>Telefono</i>	055649851

M6 - Dettaglio prezzi unitari -versione aggiornata agosto 2019

Servizio di gestione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali ed attrezzature tecnico-scientifiche n° gara 73478853

lotto n° 2 - ASSL n° 3 "Genovese" - ASSL n° 4 "Chiavarese" - ASSL n° 5 "Spezzina" - cig: 7805489D47

	GRUPPO A	GRUPPO B	GRUPPO C	GRUPPO D	GRUPPO E	GRUPPO F
MASSIMALI						
INCIDENZE % MASSIME	IncMax A 12,00%	IncMax B 8,50%	IncMax C 6,50%	IncMax D 5,00%	IncMax E 4,00%	IncMax F 3,00%

	IncOff_A	IncOff_B	IncOff_C	IncOff_D	IncOff_E	IncOff_F
INCIDENZE % OFFERTE	11,99%	5,67%	4,70%	4,54%	3,63%	2,91%

ASSL 3 GENOVESE - C

	V1A	V1B	V1C	V1D	V1E	V1F
VALORE APPARECCHIATURE	€ 255.000,00	€ 989.000,00	€ 6.744.485,72	€ 5.688.141,42	€ 3.793.453,83	€ 6.738.414,12
CANONE MASSIMO	C1mA=V1A * IncMaxA € 30.600,00	C1mB=V1B * IncMaxB € 84.065,00	C1mC=V1C * IncMaxC € 438.391,57	C1mD=V1D * IncMaxD € 284.407,07	C1mE=V1E * IncMaxE € 151.738,15	C1mF=V1F * IncMaxF € 202.152,42
CANONE OFFERTO	C1A=V1A * IncOff_A € 30.574,50	C1B=V1B * IncOff_B € 56.076,30	C1C=V1C * IncOff_C € 316.990,83	C1D=V1D * IncOff_D € 258.241,62	C1E=V1E * IncOff_E € 137.702,37	C1F=V1F * IncOff_F € 196.087,85

tipologia	strumentario chirurgico	Ausili	Danni accidentali
spesa storica	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 50.000,00
percentuale di sconto	50%	50%	
	€ 15.000,00	€ 10.000,00	
offerta	€ 15.000,00	€ 10.000,00	

costi della sicurezza

totale ASSL n° 3

ASSL 4 CHIAVARESE - D

	V1A	V1B	V1C	V1D	V1E	V1F
VALORE APPARECCHIATURE	€ 16.029,08	€ 418.290,94	€ 2.630.112,52	€ 3.168.369,02	€ 2.315.749,48	€ 4.273.420,35
CANONE MASSIMO	C1mA=V1A * IncMaxA € 1.923,49	C1mB=V1B * IncMaxB € 35.554,73	C1mC=V1C * IncMaxC € 170.957,31	C1mD=V1D * IncMaxD € 158.418,45	C1mE=V1E * IncMaxE € 92.629,98	C1mF=V1F * IncMaxF € 128.202,61
CANONE OFFERTO	C1A=V1A * IncOff_A € 1.921,89	C1B=V1B * IncOff_B € 23.717,10	C1C=V1C * IncOff_C € 123.615,29	C1D=V1D * IncOff_D € 143.843,95	C1E=V1E * IncOff_E € 84.061,71	C1F=V1F * IncOff_F € 124.356,53

tipologia	strumentario chirurgico	Ausili	Danni accidentali
spesa storica	€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ 20.000,00
percentuale di sconto	50%	50%	
	€ 15.000,00	€ 25.000,00	
offerta	€ 15.000,00	€ 25.000,00	

costi della sicurezza

totale ASSL n° 4

MODALITA' DI COMPILAZIONE D

La ditta offerente deve inserire nello schema
incidenza percentuale (IncOffA, IncOffB, IncOffC,
per ognuno dei sei gruppi di apparecchiature (,
valori non può superare, pena l'esclusione dal
evidenziato per ogni gruppo (IncMaxA, ..., IncMaxF). Sulla base dei valori
inseriti il foglio di calcolo provvede a calcolare i canoni annuali per ogni
gruppo di apparecchiature e per ogni Azienda, fino al valore
[CanoneTot*8anni].

MASSIMALI	OFFERTA
V1A+...+V1F	€ 24.208.495,08
C1mA+...+C1mF	€ 1.191.354,22
C1tot=C1A+C1B+C1C+C1D+C1E+C1F=	€ 995.673,47
MASSIMALI	offerta
€ 50.000,00	€ 25.000,00
€ 1.241.354,22	€ 1.020.673,47
€ 5.125,00	€ 5.125,00
€ 1.246.479,22	€ 1.025.798,47
V1A+...+V1F	€ 12.821.971,39
C1mA+...+C1mF	€ 587.686,57
C1tot=C1A+C1B+C1C+C1D+C1E+C1F=	€ 501.516,46
MASSIMALI	offerta
€ 80.000,00	€ 40.000,00
€ 667.686,57	€ 541.516,46
€ 976,25	€ 976,25
€ 668.662,82	€ 542.492,71

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Entrate
00101396 00007807 002RB00
00101397 02/07/2021 19:02:54
4578-00088 AC48C5B707F2EE
IDENTIFICATIVO 01200629983705

0 1 20 062998 370 5

ASSL 5 Spezzino - E

VALORE APPARECCHIATURE

V1A	V1B	V1C	V1D	V1E	V1F
€ 0,00	€ 1.376.520,00	€ 6.403.759,13	€ 6.222.352,20	€ 3.049.049,97	€ 5.581.860,60

CANONE MASSIMO

C1mA=V1A * IncMaxA	C1mB=V1B * IncMaxB	C1mC=V1C * IncMaxC	C1mD=V1D * IncMaxD	C1mE=V1E * IncMaxE	C1mF=V1F * IncMaxF
€ 0,00	€ 117.004,20	€ 416.244,34	€ 311.117,61	€ 121.962,00	€ 167.455,82

CANONE OFFERTO	C1A=V1A * IncOff_A	C1B=V1B * IncOff_B	C1C=V1C * IncOff_C	C1D=V1D * IncOff_D	C1E=V1E * IncOff_E	C1F=V1F * IncOff_F
	€ 0,00	€ 78.048,68	€ 300.976,68	€ 282.494,79	€ 110.680,51	€ 162.432,14

tipologia	strumentario chirurgico	Ausili	Danni accidentali
spesa storica	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 40.000,00
percentuale di sconto	1%	50%	
	€ 0,00	€ 5.000,00	
offerta	€ 0,00	€ 5.000,00	

costi della sicurezza

totale ASSL n°5

V1A+....+V1F

€ 22.633.541,90

C1mA+....+C1mF

€ 1.133.783,97

ASSL 5 - E

C1tot=C1A+C1B+C1C+C1D+C1E+C1F=

€ 934.632,81

MASSIMALI

€ 10.000,00

€ 1.143.783,97

€ 1.200,00

€ 1.144.983,97

offerta

€ 5.000,00

€ 939.632,81

€ 1.200,00

€ 940.832,81

TOTALI

CANONE ANNUALE (IVA ESCLUSA)=

costi della sicurezza totali

TOTALE ANNUO

CANONE * 8 ANNI (IVA ESCLUSA)

costi della sicurezza totali

totale lotto n° 2

CANONE * 8 ANNI (IVA 22% INCLUSA)

MASSIMALE

€ 3.052.824,76

€ 7.301,25

€ 3.060.126,01

MASSIMALE

€ 24.422.598,11

€ 58.410,00

€ 24.481.008,11

€ 29.795.569,70

SCONTO %

18,05%

Canone tot.=

OFFERTO

€ 2.501.822,75

€ 7.301,25

€ 2.509.124,00

Canone tot. * 8 anni

€ 20.014.581,98

€ 24.417.790,02

LEGENDA

INCIDENZE % MASSIME

Per ogni gruppo di apparecchiature è stabilito un massimale sul valore di incidenza percentuale del canone sul valore di riacquisto di ogni apparecchiatura appartenente al gruppo stesso

IncMaxA = Incidenza % MASSIMA per il gruppo A

IncMaxB = Incidenza % MASSIMA per il gruppo B

IncMaxC = Incidenza % MASSIMA per il gruppo C

IncMaxD = Incidenza % MASSIMA per il gruppo D

IncMaxE = Incidenza % MASSIMA per il gruppo E

IncMaxF = Incidenza % MASSIMA per il gruppo F

INCIDENZE % OFFERTE

Per ogni gruppo di apparecchiature la ditta offerente offre un valore di incidenza percentuale del canone sul valore di riacquisto di ogni apparecchiatura appartenente al gruppo stesso

IncOff_A = Incidenza % OFFERTA IN GARA per il gruppo A

IncOff_B = Incidenza % OFFERTA IN GARA per il gruppo B

IncOff_C = Incidenza % OFFERTA IN GARA per il gruppo C

IncOff_D = Incidenza % OFFERTA IN GARA per il gruppo D

IncOff_E = Incidenza % OFFERTA IN GARA per il gruppo E

IncOff_F = Incidenza % OFFERTA IN GARA per il gruppo F

VALORI DI RIACQUISTO

Ad ogni apparecchiatura oggetto di gara è stato associato un VALORE DI RIACQUISTO che, unitamente all'incidenza percentuale, concorre al calcolo del canone annuo di manutenzione (vedi tabelle delle singole Aziende). La somma dei valori di riacquisto di tutte le apparecchiature appartenenti ad un gruppo determina il VALORE DI RIACQUISTO TOTALE per quel gruppo di apparecchiature.

ViA = Azienda(i) - Valore di riacquisto TOTALE per apparecchiature in gruppo A

ViB = Azienda(i) - Valore di riacquisto TOTALE per apparecchiature in gruppo B

ViC = Azienda(i) - Valore di riacquisto TOTALE per apparecchiature in gruppo C

ViD = Azienda(i) - Valore di riacquisto TOTALE per apparecchiature in gruppo D

ViE = Azienda(i) - Valore di riacquisto TOTALE per apparecchiature in gruppo E

ViF = Azienda(i) - Valore di riacquisto TOTALE per apparecchiature in gruppo F

An
A
B

2 di 3

Servizio di gestione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali ed attrezzature tecnico-scientifiche n° gara 73478853

lotto n° 2 - ASSL n° 3 "Genovese" - ASSL n° 4 "Chiavarese" - ASSL n° 5 "Spezzina" - cig: 7805489D47

ALLEGATO AL mod. M6 - dettaglio prezzi unitari

[illegible]

Ch
9 13

Servizio di gestione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali ed attrezzature tecnico-scientifiche n° gara 73478853

lotto n° 3 : E.O. Ospedali Galliera - Osp. Evangelico Int.le - IRCCS G. Gaslini - Osp. Polidinicno San Martino IST - cig: 7805507C22

MODALITA' DI COMPILAZIONE DELL'OFFERTA

La ditta offerente deve inserire nello schema di offerta i sei valori di incidenza percentuale (IncOffA, IncOffB, IncOffC, IncOffD, IncOffE, IncOffF) per ognuno dei sei gruppi di apparecchiature (A,B,C,D,E,F). Ognuno di tali valori non può superare, pena l'esclusione dalla gara, il valore massimo evidenziato per ogni gruppo (IncMaxA, ... , IncMaxF). Sulla base dei valori inseriti il foglio di calcolo provvede a computare i canoni annuali per ogni gruppo di apparecchiature e per ogni Azienda, fino al valore [CanoneTot*8anni].

	GRUPPO A	GRUPPO B	GRUPPO C	GRUPPO D	GRUPPO E	GRUPPO F
MASSIMALI						
INCIDENZE % MASSIME	IncMax A	IncMax B	IncMax C	IncMax D	IncMax E	IncMax F
	12,00%	8,50%	6,50%	5,00%	4,00%	3,00%

OFFERTA						
INCIDENZE % OFFERTE	IncOff_A	IncOff_B	IncOff_C	IncOff_D	IncOff_E	IncOff_F
	11,99%	4,34%	3,60%	3,47%	2,78%	2,23%

MASSIMALI	OFFERTA
-----------	---------

E. O. Ospedali Galliera - F						
VALORE APPARECCHIATURE	V1A	V1B	V1C	V1D	V1E	V1F
	€ 72.335,00	€ 361.022,00	€ 5.017.780,36	€ 5.665.313,50	€ 4.997.115,27	€ 4.802.727,34
CANONE MASSIMO	C1mA=V1A * IncMaxA	C1mB=V1B * IncMaxB	C1mC=V1C * IncMaxC	C1mD=V1D * IncMaxD	C1mE=V1E * IncMaxE	C1mF=V1F * IncMaxF
	€ 8.680,20	€ 30.686,87	€ 326.155,72	€ 283.265,67	€ 199.884,61	€ 144.081,82
CANONE OFFERTO	C1A=V1A * IncOff_A	C1B=V1B * IncOff_B	C1C=V1C * IncOff_C	C1D=V1D * IncOff_D	C1E=V1E * IncOff_E	C1F=V1F * IncOff_F
	€ 8.672,97	€ 15.668,35	€ 180.640,09	€ 196.586,38	€ 138.919,80	€ 107.100,82
tipologia	strumentario chirurgico	Ausili	Danni accidentali			
spesa storica	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 55.000,00			
percentuale di sconto	50%	1%				
	€ 20.000,00	€ 0,00				
offerta	€ 20.000,00	€ 0,00				
costi della sicurezza						
totale E.O. Ospedale Galliera						

V1A+....+V1F	€ 20.916.293,47	
C1mA+....+C1mF	€ 992.754,90	E.O. Osp. Galliera - F
C1tot=C1A+C1B+C1C+C1D+C1E+C1F=	€ 647.588,42	
MASSIMALI		offerta
€ 40.000,00		€ 20.000,00
€ 1.032.754,90		€ 667.588,42
€ 3.750,00		€ 3.750,00
€ 1.036.504,90		€ 671.338,42

Ospedale Evangelico Internazionale (O.E.I) - G						
VALORE APPARECCHIATURE	V1A	V1B	V1C	V1D	V1E	V1F
	€ 12.000,00	€ 338.324,06	€ 2.364.100,52	€ 1.578.781,78	€ 920.801,90	€ 1.823.964,46
CANONE MASSIMO	C1mA=V1A * IncMaxA	C1mB=V1B * IncMaxB	C1mC=V1C * IncMaxC	C1mD=V1D * IncMaxD	C1mE=V1E * IncMaxE	C1mF=V1F * IncMaxF
	€ 1.440,00	€ 28.757,55	€ 153.666,53	€ 78.939,09	€ 36.832,08	€ 54.718,93
CANONE OFFERTO	C1A=V1A * IncOff_A	C1B=V1B * IncOff_B	C1C=V1C * IncOff_C	C1D=V1D * IncOff_D	C1E=V1E * IncOff_E	C1F=V1F * IncOff_F
	€ 1.438,80	€ 14.683,26	€ 85.107,62	€ 54.783,73	€ 25.598,29	€ 40.674,41
tipologia	strumentario chirurgico	Ausili	Danni accidentali			
spesa storica	€ 10.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00			
percentuale di sconto	50%	50%				
	€ 5.000,00	€ 15.000,00				
offerta	€ 5.000,00	€ 15.000,00				
costi della sicurezza						
totale Ospedale Evangelico Int.le						

V1A+....+V1F	€ 7.037.972,73	
C1mA+....+C1mF	€ 354.354,18	O.E.I. - G
C1tot=C1A+C1B+C1C+C1D+C1E+C1F=	€ 222.286,11	
MASSIMALI		offerta
€ 40.000,00		€ 20.000,00
€ 394.354,18		€ 242.286,11
€ 60,00		€ 60,00
€ 394.414,18		€ 242.346,11

I.R.C.C.S. G. Gaslini - H						
VALORE APPARECCHIATURE	V1A	V1B	V1C	V1D	V1E	V1F
	€ 242.635,26	€ 730.519,76	€ 10.262.215,51	€ 11.320.392,92	€ 9.753.784,58	€ 12.277.529,42
CANONE MASSIMO	C1mA=V1A * IncMaxA	C1mB=V1B * IncMaxB	C1mC=V1C * IncMaxC	C1mD=V1D * IncMaxD	C1mE=V1E * IncMaxE	C1mF=V1F * IncMaxF
	€ 29.116,23	€ 62.094,18	€ 667.044,01	€ 566.019,65	€ 390.151,38	€ 368.325,88
CANONE OFFERTO	C1A=V1A * IncOff_A	C1B=V1B * IncOff_B	C1C=V1C * IncOff_C	C1D=V1D * IncOff_D	C1E=V1E * IncOff_E	C1F=V1F * IncOff_F
	€ 29.091,97	€ 31.704,56	€ 369.439,76	€ 392.817,63	€ 271.155,21	€ 273.788,91
tipologia	strumentario chirurgico	Ausili	Danni accidentali			
spesa storica	€ 20.500,00	€ 700,00	€ 23.160,00			
percentuale di sconto	50%	1%				
	€ 10.250,00	€ 7,00				
offerta	€ 10.250,00	€ 693,00				
costi della sicurezza						
totale I.R.C.C.S. G. Gaslini						

V1A+...+V1F		IRCCS G. Gaslini -H
€ 44.587.077,45		
C1mA+...+C1mF		
€ 2.082.751,33		
C1tot=C1A+C1B+C1C+C1D+C1E+C1F=		€ 1.367.998,04
MASSIMALI		offerta
€ 21.200,00		€ 10.943,00
€ 2.103.951,33		€ 1.378.941,04
€ 4.375,00		€ 4.375,00
€ 2.108.326,33		€ 1.383.316,04

Ospedale Policlinico San Martino - I						
VALORE APPARECCHIATURE	V1A	V1B	V1C	V1D	V1E	V1F
	€ 451.964,47	€ 3.064.324,57	€ 20.433.530,55	€ 24.365.114,58	€ 18.755.164,54	€ 23.432.121,64
CANONE MASSIMO	C1mA=V1A * IncMaxA	C1mB=V1B * IncMaxB	C1mC=V1C * IncMaxC	C1mD=V1D * IncMaxD	C1mE=V1E * IncMaxE	C1mF=V1F * IncMaxF
	€ 54.235,74	€ 260.467,59	€ 1.328.179,49	€ 1.218.255,73	€ 750.206,58	€ 702.963,65
CANONE OFFERTO	C1A=V1A * IncOff_A	C1B=V1B * IncOff_B	C1C=V1C * IncOff_C	C1D=V1D * IncOff_D	C1E=V1E * IncOff_E	C1F=V1F * IncOff_F
	€ 54.190,54	€ 132.991,69	€ 735.607,10	€ 845.469,48	€ 521.393,57	€ 522.536,31
tipologia	strumentario chirurgico	Ausili	Danni accidentali			
spesa storica	€ 85.000,00	€ 0,00	€ 70.000,00			
percentuale di sconto	50%	1%				
	€ 42.500,00	€ 0,00				
offerta	€ 42.500,00	€ 0,00				
costi della sicurezza						
totale Ospedale Policlinico San Martino						

		Osp. Policlinico San Martino - I
V1A+....+V1F		
€ 90.502.220,35		
C1mA+...+C1mF		
€ 4.314.308,77		
C1tot=C1A+C1B+C1C+C1D+C1E+C1F=		€ 2.812.188,69
MASSIMALI		offerta
€ 85.000,00		€ 42.500,00
€ 4.399.308,77		€ 2.854.688,69
€ 4.750,00		€ 4.750,00
€ 4.404.058,77		€ 2.859.438,69

TOTALI	
CANONE ANNUALE (IVA ESCLUSA) =	
costi della sicurezza	
CANONE * 8 ANNI (IVA ESCLUSA) BASE D'ASTA	
costi della sicurezza	
TOTALE LOTTO n° 3	
CANONE * 8 ANNI (IVA 22% INCLUSA)	

MASSIMALE	CanoneTot= OFFERTO	
€ 7.930.369,18	€ 5.143.504,25	
€ 12.935,00	€ 12.935,00	
€ 7.943.304,18	€ 5.156.439,25	
MASSIMALE	SCONTO %	CanoneTot*8anni
€ 63.442.953,43	35,10%	€ 41.148.034,02
€ 103.480,00		€ 103.480,00
€ 63.546.433,43		€ 41.251.514,02
€ 77.400.403,18		€ 50.200.601,50

100

LEGENDA

INCIDENZE % MASSIME Per ogni gruppo di apparecchiature è stabilito un massimale sul valore di incidenza percentuale del canone sul valore di riacquisto di ogni apparecchiatura appartenente al gruppo stesso

IncMaxA= incidenza % **MASSIMA** per il gruppo A
IncMaxB= incidenza % **MASSIMA** per il gruppo B
IncMaxC= incidenza % **MASSIMA** per il gruppo C
IncMaxD= incidenza % **MASSIMA** per il gruppo D
IncMaxE= incidenza % **MASSIMA** per il gruppo E
IncMaxF= incidenza % **MASSIMA** per il gruppo F

INCIDENZE %OFFERTE Per ogni gruppo di apparecchiature la ditta offerente offre un valore di incidenza percentuale del canone sul valore di riacquisto di ogni apparecchiatura appartenente al gruppo stesso

IncOff_A= incidenza % **OFFERTA IN GARA** per il gruppo A
IncOff_B= incidenza % **OFFERTA IN GARA** per il gruppo B
IncOff_C= incidenza % **OFFERTA IN GARA** per il gruppo C
IncOff_D= incidenza % **OFFERTA IN GARA** per il gruppo D
IncOff_E= incidenza % **OFFERTA IN GARA** per il gruppo E
IncOff_F= incidenza % **OFFERTA IN GARA** per il gruppo F

VALORI DI RIACQUISTO Ad ogni apparecchiatura oggetto di gara è stato associato un **VALORE DI RIACQUISTO** che, unitamente all'incidenza percentuale, concorre al calcolo del canone annuo di manutenzione (vedi tabelle delle singole Aziende). La somma dei valori di riacquisto di tutte le apparecchiature appartenenti ad un gruppo determina il **VALORE DI RIACQUISTO TOTALE** per ogni gruppo di appartenenza.

ViA = Azienda(i) - Valore di riacquisto TOTALE per apparecchiature in gruppo A
ViB = Azienda(i) - Valore di riacquisto TOTALE per apparecchiature in gruppo B
ViC = Azienda(i) - Valore di riacquisto TOTALE per apparecchiature in gruppo C
ViD = Azienda(i) - Valore di riacquisto TOTALE per apparecchiature in gruppo D
ViE = Azienda(i) - Valore di riacquisto TOTALE per apparecchiature in gruppo E
ViF = Azienda(i) - Valore di riacquisto TOTALE per apparecchiature in gruppo F

CANONI MASSIMI Ad ogni gruppo di apparecchiature il **CANONE COMPLESSIVI MASSIMO** è ottenuto applicando il valore massimo di **INCIDENZA PERCENTUALE** previsto per quel gruppo ai **VALORI DI RIACQUISTO** delle apparecchiature appartenenti al gruppo stesso

CimA=ViA*IncMaxA = Azienda(i) - Canone complessivo MASSIMO per apparecchiature in gruppo A
CimB=ViB*IncMaxB = Azienda(i) - Canone complessivo MASSIMO per apparecchiature in gruppo B
CimC=ViC*IncMaxC = Azienda(i) - Canone complessivo MASSIMO per apparecchiature in gruppo C
CimD=ViD*IncMaxD = Azienda(i) - Canone complessivo MASSIMO per apparecchiature in gruppo D
CimE=ViE*IncMaxE = Azienda(i) - Canone complessivo MASSIMO per apparecchiature in gruppo E
CimF=ViF*IncMaxF = Azienda(i) - Canone complessivo MASSIMO per apparecchiature in gruppo F

CANONI OFFERTI Per ogni gruppo di apparecchiature il **CANONE COMPLESSIVA OFFERTO IN GARA** da ogni ditta è ottenuto applicando il valore di **INCIDENZA PERCENTUALE OFFERTO** per quel gruppo ai **VALORI DI RIACQUISTO** delle apparecchiature appartenenti al gruppo stesso

CiA=ViA*IncOff_A = Azienda(i) - Canone complessivo OFFERTO IN GARA per apparecchiature in gruppo A
CiB=ViB*IncOff_B = Azienda(i) - Canone complessivo OFFERTO IN GARA per apparecchiature in gruppo B
CiC=ViC*IncOff_C = Azienda(i) - Canone complessivo OFFERTO IN GARA per apparecchiature in gruppo C
CiD=ViD*IncOff_D = Azienda(i) - Canone complessivo OFFERTO IN GARA per apparecchiature in gruppo D
CiE=ViE*IncOff_E = Azienda(i) - Canone complessivo OFFERTO IN GARA per apparecchiature in gruppo E
CiF=ViF*IncOff_F = Azienda(i) - Canone complessivo OFFERTO IN GARA per apparecchiature in gruppo F

CiTot =Azienda(i) - Canone annuale totale **OFFERTO IN GARA**

Canone Tot =Canone totale (per tutte le Aziende) **OFFERTO IN GARA - ANNUALE**
CanoneTot*8anni =Canone totale (per tutte le Aziende) **OFFERTO IN GARA - 8 ANNI**

SCONTO % (MASSIMALE_8anni-CanoneTot*8anni)/MASSIMALE_8anni*100



[Handwritten signature]

[Handwritten signature] B

Servizio di gestione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali ed attrezzature tecnico-scientifiche n° gara 73478853

lotto n° 3 - E. O. "Ospedali Galliera" - Ospedale Evangelico Internazionale - I.R.C.C.S. G. Gaslini - Ospedale Policlinico San Martino - cig. 7805507C22

ALLEGATO AL mod. M6 - dettaglio prezzi unitari

[illegible]